

Bruxelles, 10 luglio 2026
(OR. en)

10469/1/26
REV 1
PV CONS 37
TRANS 417
TELECOM 313
ENER 394
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e energia)

8 e 9 giugno 2026

SESSIONE DI LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9799/26.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 9904/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 9906/26 + COR 1

Affari esteri

1. Revisione del regolamento sul controllo degli investimenti esteri **9644/26 + ADD 1** *Adozione dell'atto legislativo* PE-CONS 10/26 POLCOM approvato dal Coreper, parte seconda, del 3.6.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 e articolo 207, paragrafo 2, TFUE).

Una dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione figura nell'allegato.

2. Regolamento che affronta gli effetti derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione **9645/1/26 REV 1 +** *Adozione dell'atto legislativo* ADD 1 + ADD 2 REV 2 PE-CONS 23/26 + COR 1 POLCOM approvato dal Coreper, parte seconda, del 3.6.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, TFUE), con il voto contrario dell'Estonia e l'astensione del Portogallo.

Le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, di Estonia, Lettonia e Lituania e di Svezia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Estonia e Danimarca figurano nell'allegato.

Giustizia e affari interni

3. **Direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime**  9646/26 + ADD 1-2
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 11/26
approvato dal Coreper, parte seconda, del 3.6.2026 JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 82, paragrafo 2, lettera c), TFUE), con l'astensione di Malta e Slovacchia.

A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

Le dichiarazioni di Ungheria, Italia, Malta, Slovacchia e Portogallo figurano nell'allegato.

TRASPORTI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Trasporti terrestri

3. **Regolamento sui veicoli aziendali puliti**  8947/26
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Attività non legislative

- | | | |
|----|--|---|
| 4. | Sforzi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti dopo il 2030
<i>Scambio di opinioni</i> | 9380/26 + COR 1 |
| 5. | Conclusioni sulla strategia industriale marittima dell'UE
<i>Approvazione</i> | 9700/26
+ ADD 1 REV 1
+ ADD 1 REV 1
COR 1 (en) |
| 6. | Conclusioni sulla strategia portuale dell'UE
<i>Approvazione</i> | 9714/26 |

Varie

7. a) **Semplificazione e accelerazione delle procedure di certificazione e autorizzazione dei sistemi ferroviari a livello dell'UE per accelerare l'implementazione dell'ERTMS** [2] 9763/1/26 REV 1

Informazioni fornite dalla Grecia

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Grecia, sostenuta da Austria, Cechia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Ungheria.

- b) **Sbloccare l'implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS): stabilità, semplicità e interoperabilità al primo posto** [2] 9556/26

Informazioni fornite dal Belgio

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Belgio, sostenuto da Austria, Estonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Svezia e Ungheria.

La Slovacchia ha espresso oralmente il proprio sostegno all'iniziativa e ha chiesto che ciò sia registrato nel processo verbale del Consiglio.

- c) **Competitività del trasporto ferroviario europeo di merci** [2] 9903/1/26 REV 1

Informazioni fornite da Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Grecia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Grecia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Ungheria.

d) Un approccio strategico per il settore ferroviario europeo

 10057/1/26 REV 1

Informazioni fornite da Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Romania

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Romania.

e) Competitività del settore ferroviario dell'UE

 9748/1/26 REV 1

Informazioni fornite da Croazia, Portogallo e Spagna

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Croazia, Portogallo e Spagna.

La Romania ha espresso oralmente il proprio sostegno all'iniziativa e ha chiesto che ciò sia registrato nel processo verbale del Consiglio.

f) Presentazione della sesta relazione sullo stato di avanzamento della piattaforma per il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

 9753/26

Informazioni fornite da Austria e Paesi Bassi

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Austria e Paesi Bassi.

g) Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Pacchetto passeggeri

Informazioni fornite dalla Commissione

  9306/26
9313/26 + ADD 1-2
9348/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

h) Iniziativa dell'UE sui banchi di prova transfrontalieri su larga scala per i veicoli autonomi

 9848/26

Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- i) **Iniziativa per corridoi di trasporto europei puliti** [2] 9862/26
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- j) Crisi in Medio Oriente: misure di coordinamento e risposta nel settore dei trasporti - Seguito della riunione dei ministri dei trasporti in videoconferenza del 21 aprile 2026
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

- k) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

- i) **Regolamento sulla mobilità militare** [1] [C] 15793/25
15794/25 + ADD 1
- ii) **Regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo** [C] 7615/13
- iii) **Regolamento sull'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione** [1] [C] 16284/23 + ADD 1
- iv) **Direttiva che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali, le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati** [1] [C] 11722/23 + ADD 1
- v) **Direttiva che modifica la direttiva 1999/62/CE (Eurobollo)** [1] [C] 13259/25 + ADD 1
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- l) **Studio in corso sull'abolizione dei cambi stagionali dell'ora** [2] 10045/26
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- m) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

Invito a proseguire le discussioni sulla proposta di revisione della direttiva sul trasporto combinato
Informazioni fornite da Malta

  9877/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Malta.

- n) **Passeggeri molesti: condivisione di "no-fly list" tra compagnie aeree**
Informazioni fornite dai Paesi Bassi

 10063/1/26 REV 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dai Paesi Bassi, sostenuti da Estonia, Polonia e Ungheria.

- o) **Minacce poste dai droni alle infrastrutture e alle operazioni di trasporto civile**
Informazioni fornite da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania

 10191/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.

- p) **Pubblicazione della relazione di valutazione della Commissione relativa all'ETS per il trasporto aereo**
Informazioni fornite da Francia, Cechia, Finlandia, Grecia, Lussemburgo e Polonia

 10169/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Francia, Cechia, Finlandia, Grecia, Lussemburgo e Polonia.

- q) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dall'Irlanda

SESSIONE DI MARTEDÌ 9 GIUGNO 2026

TELECOMUNICAZIONI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

8. **Regolamento sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese**  9684/26 + ADD 1
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento che istituisce i portafogli europei delle imprese che figura nei documenti 10346/26 + ADD 1.

Germania e Spagna hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

Austria, Estonia, Malta, Polonia e Slovenia hanno presentato una dichiarazione comune, che figura nell'allegato.

9. **Regolamento sulle reti digitali**  9685/26
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

10. **Pacchetto sulla cibersicurezza**  9399/26

- a) **Regolamento sulla cibersicurezza 2**
- b) **Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento al regolamento sulla cibersicurezza 2**
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Attività non legislative

11. Rafforzare la cooperazione UE-UIT per una trasformazione digitale inclusiva, sicura e sostenibile¹ 9254/26
Scambio di opinioni
12. Sovranità tecnologica delle pubbliche amministrazioni europee 9253/26
Scambio di opinioni

¹ Alla presenza del segretario generale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

Varie

13. a) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 1111
- i) **Omnibus digitale** 9247/26
15708/25
15698/25
- ii) **Fondo europeo per la competitività (capo VI "Sostegno alla leadership digitale")** 11770/1/25 REV 1
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- b) **Una strategia digitale internazionale per l'Unione europea: bilancio a un anno di distanza** 1121 9880/26
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- c) **Risultati della riunione ministeriale D9+ (Lussemburgo, 8 giugno 2026)** 1121 9881/26
Informazioni fornite dal Lussemburgo

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Lussemburgo.

- d) **Protezione dei minori online: principali risultati della riunione informale dei ministri delle telecomunicazioni (Nicosia, 29-30 aprile 2026)** 1121 9910/26 + COR 1
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- e) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dall'Irlanda

-
- 1 Prima lettura
- C Punto basato su una proposta della Commissione
- 2 Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "B" LEGISLATIVI DI CUI AL**DOCUMENTO 9799/26**

Punto 8 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania accoglie con favore e sostiene espressamente l'obiettivo della proposta di regolamento di far progredire ulteriormente il mercato unico digitale e di rafforzare la competitività dell'Europa in modo sostenibile. La formulazione del testo di compromesso presentato dalla presidenza del Consiglio, che la Germania sostiene, dovrebbe essere ulteriormente precisata nel corso delle fasi successive del processo legislativo, così da garantire il raggiungimento del livello di ambizione auspicato per un portafoglio europeo delle imprese ampiamente utilizzabile e il rispetto del principio della certezza del diritto. Per la Germania, i seguenti punti sono di fondamentale importanza e devono essere affrontati in sede di trilogia:

1. È essenziale garantire che i fornitori di portafogli soddisfino i requisiti di sicurezza per le applicazioni pubbliche con standard di sicurezza più elevati. A tal fine riteniamo necessario definire requisiti minimi uniformi e vincolanti, che potrebbero essere disciplinati mediante gli atti di esecuzione di cui agli articoli 7 e 11. Non sembra realistico aspettarsi che ricada esclusivamente sui fornitori di portafogli la responsabilità di tener conto di tutti i requisiti settoriali nel quadro delle valutazioni dei rischi che sono tenuti a effettuare. Tale compito dovrebbe invece essere svolto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Requisiti minimi di sicurezza chiari permetterebbero di definire un contesto di riferimento coerente a livello dell'UE, di offrire ai fornitori di applicazioni parametri di riferimento affidabili per verificare il livello di sicurezza dei portafogli e di fornire agli organismi di vigilanza criteri chiari per valutare le autocertificazioni dei fornitori di portafogli.

2. Come confermato dalla presidenza cipriota e dalla Commissione europea, vi è consenso in merito all'intesa sul fatto che dal principio di equivalenza derivi un'equivalenza tecnica delle funzionalità di base di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rispetto ai loro equivalenti manuali o fisici. Di conseguenza, il servizio fiduciario qualificato di cui all'articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 910/2014 deve essere inteso come l'"azione risultante" derivante dall'uso delle funzionalità di base — ad esempio la firma elettronica qualificata che sostituisce la firma autografa — che ha gli stessi effetti giuridici che avrebbe se l'azione fosse stata *"legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili"*.

I requisiti procedurali nazionali obbligatori, i requisiti di presenza indispensabili, i meccanismi sovrani di controllo preventivo e gli obblighi di fornire consulenza, istruzioni e verifiche (ad es. relativamente alla capacità giuridica e alla comprensione) rimangono inalterati nella loro funzione protettiva, conformemente al considerando 6.

In tale contesto, la Germania ritiene necessario adeguare l'ampia formulazione dell'articolo 4. Il principio della certezza del diritto necessita di norme precise, chiare e trasparenti, affinché le persone possano comprendere quali sono i loro diritti e doveri. Al fine di evitare una frammentazione del quadro giuridico e continue controversie interpretative dinanzi agli organi giurisdizionali europei e nazionali, si invitano i legislatori a integrare l'intesa di cui sopra nel dispositivo del regolamento, ad esempio limitando la formulazione alla sostituzione della rispettiva azione "equivalente".

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna ribadisce il suo forte impegno a favore della trasformazione digitale del mercato unico europeo e della riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. Malgrado le riserve espresse in appresso, e in uno spirito costruttivo, la Spagna sostiene l'orientamento generale relativamente al regolamento sui portafogli europei delle imprese, nella convinzione che un passo avanti condiviso sia essenziale nell'ottica degli obiettivi di competitività e semplificazione illustrati nelle relazioni Letta e Draghi.

La Spagna accoglie con favore i considerevoli progressi conseguiti nel corso dei negoziati e riconosce gli sforzi compiuti dalla presidenza per venire incontro alle preoccupazioni degli Stati membri. In particolare la Spagna prende atto delle salvaguardie introdotte nei considerando e nell'articolo 4 relativamente alla relazione tra il portafoglio europeo delle imprese e le infrastrutture digitali nazionali esistenti, e le ritiene un passo significativo nella giusta direzione.

La Spagna continua tuttavia a nutrire una sostanziale preoccupazione in relazione all'articolo 16, paragrafo 1. Nella sua attuale formulazione, il regolamento potrebbe essere interpretato nel senso che consente agli operatori economici di presentare documenti o dati alle pubbliche amministrazioni attraverso il portafoglio europeo delle imprese anche quando interfacce digitali apposite — come portali specializzati, moduli web strutturati o servizi web settoriali — esistono già o sono richieste dal diritto nazionale o dell'Unione. Tali interfacce incorporano spesso norme di convalida dei dati, logiche operative e integrazioni complesse di sistemi che non possono essere semplicemente aggirate. La Spagna e altri Stati membri hanno compiuto sostanziali investimenti in tali infrastrutture in settori quali l'amministrazione fiscale, la sicurezza sociale e la registrazione delle imprese. Creare un contesto di incertezza del diritto per questi sistemi rischierebbe non solo di perturbare servizi pubblici funzionanti, ma nuocerebbe in ultima analisi proprio a quelle imprese che il regolamento intende aiutare: imprese che oggi si affidano a canali digitali integrati e prevedibili rischierebbero di far fronte a un'attuazione incoerente tra gli Stati membri, come anche all'onere operativo di dover utilizzare canali paralleli di comunicazione con le pubbliche amministrazioni. La Spagna ritiene essenziale che non sia messo in discussione il futuro utilizzo di queste interfacce.

La Spagna si rammarica inoltre del fatto che l'articolo 2, paragrafo 2, non menzioni esplicitamente i sistemi e le procedure esistenti previsti dalla legge che disciplinano lo scambio di documenti e di dati tra le autorità competenti e gli operatori economici (B2G). L'attuale clausola di non pregiudizio si limita agli scambi tra autorità competenti (G2G), lasciando spazio a un'incertezza del diritto che potrebbe avere ripercussioni su canali digitali nazionali consolidati. La Spagna rileva che varie altre delegazioni condividono questa preoccupazione e ritiene che una modifica mirata della disposizione in questione avrebbe rafforzato considerevolmente il testo.

Considera inoltre importante che sia data piena forza normativa all'esclusione dell'amministrazione della giustizia dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento, introducendo una disposizione nel dispositivo del testo, piuttosto che facendo affidamento esclusivamente sulla formulazione dei considerando, che non sono giuridicamente vincolanti.

La Spagna confida che gli atti di esecuzione di cui all'articolo 4 saranno elaborati in stretta cooperazione con gli Stati membri e offriranno un'opportunità significativa per affrontare le preoccupazioni ancora esistenti sul piano tecnico e operativo. La Spagna è pronta a impegnarsi in modo attivo e costruttivo in questo processo, con l'obiettivo di garantire che il portafoglio europeo delle imprese integri realmente, invece di perturbarla, l'infrastruttura digitale esistente su cui fanno affidamento le imprese e le amministrazioni di tutta Europa."

DICHIARAZIONE COMUNE DI AUSTRIA, ESTONIA, MALTA, POLONIA E SLOVENIA

"Sosteniamo fermamente gli obiettivi del portafoglio europeo delle imprese, in particolare la digitalizzazione del mercato unico e la riduzione degli oneri amministrativi superflui per gli operatori economici. Al contempo, **desideriamo evidenziare diverse importanti preoccupazioni che dovrebbero essere debitamente rispecchiate nel quadro del portafoglio europeo delle imprese.**

- Il regolamento dovrebbe garantire chiaramente che il portafoglio europeo delle imprese non sia una duplicazione di soluzioni digitali esistenti a livello nazionale e dell'UE e che non le sostituisca né le comprometta. I sistemi consolidati per lo scambio di dati e documenti, compresi quelli usati tra le autorità competenti e gli operatori economici, dovrebbero rimanere pienamente utilizzabili.
- L'attuazione delle funzionalità del portafoglio europeo delle imprese dovrebbe fondarsi su una chiara dimostrazione del relativo valore aggiunto e dovrebbe applicarsi solo qualora opportuno, tenendo conto della diversità, della complessità e dei requisiti specifici delle procedure amministrative dei vari Stati membri.
- I requisiti giuridici, le infrastrutture e i sistemi tecnici esistenti, comprese le soluzioni digitali settoriali già in uso, dovrebbero continuare a essere rispettati e a rimanere pienamente operativi.
- Il portafoglio europeo delle imprese non dovrebbe creare oneri amministrativi o finanziari sproporzionati, in particolare per le PMI e le pubbliche amministrazioni. Il suo utilizzo dovrebbe produrre chiari benefici e non dovrebbe portare, nella pratica, a fare affidamento su servizi di intermediazione laddove esistano già servizi digitali pubblici efficienti.
- Infine, l'interoperabilità, norme tecniche chiare e una stretta cooperazione con gli Stati membri nell'elaborazione degli atti di esecuzione saranno fondamentali per assicurare l'attuazione agevole e pratica del portafoglio europeo delle imprese.

Una soluzione equilibrata e realizzabile dovrebbe apportare benefici tangibili alle imprese, nel rispetto degli ecosistemi digitali nazionali ed europei."

DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "A" LEGISLATIVI DI CUI AL

DOCUMENTO 9906/26

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Revisione del regolamento sul controllo degli investimenti esteri**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

sulla necessità di ulteriori azioni in materia di investimenti esteri e sicurezza economica

"Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sul fatto che l'Unione deve rimanere un luogo attraente per le imprese, garantendo che gli investimenti esteri, in particolare in settori strategici, contribuiscano alla crescita economica e alla competitività. Le due istituzioni riconoscono, tuttavia, che alcuni investimenti rischiano di creare dipendenze strategiche e di compromettere la resilienza del mercato interno. Tali sviluppi rischiano di indebolire la sicurezza economica dell'Unione e possono compromettere il vantaggio tecnologico e la resilienza economica dell'Unione e la sua capacità di creare posti di lavoro. In tale contesto, le due istituzioni ritengono prioritario procedere a una valutazione e adottare le ulteriori azioni necessarie a livello dell'Unione per affrontare tali rischi e salvaguardare la sicurezza economica dell'Unione, al fine di garantire che gli investimenti esteri nell'Unione non aumentino le dipendenze strategiche o le lacune tecnologiche. La Commissione intende adottare un'iniziativa volta a stabilire condizioni mirate per gli investimenti esteri in entrata in settori strategici attentamente individuati, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, al fine di rafforzare la competitività dell'industria dell'Unione e affrontare i rischi di cui sopra. Il Parlamento europeo prende atto di tale impegno ed è pronto a esercitare pienamente il suo ruolo di colegislatore e a esaminare tempestivamente una simile proposta."

**DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E
DELLA COMMISSIONE sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia**

"Dall'inizio della guerra, l'Unione e i suoi Stati membri hanno adottato misure senza precedenti allo scopo di ridurre la loro dipendenza economica dalla Russia e garantire che l'attività economica dell'Unione non contribuisca a sostenere lo sforzo bellico del paese.

Le misure intraprese hanno considerevolmente ridotto i flussi commerciali in numerosi settori, tra cui l'acciaio, accelerato il disaccoppiamento e contribuito alla resilienza dell'Unione, dimostrando la capacità di quest'ultima di agire in modo unito e deciso quando sono in gioco i suoi valori e interessi strategici.

Allo stesso tempo, l'Unione deve continuare a prestare attenzione ai settori in cui persistono dipendenze, in special modo per quanto riguarda determinati prodotti siderurgici la cui importazione non è ancora completamente vietata.

In particolare, nel settore siderurgico alcune importazioni limitate provenienti dalla Russia proseguiranno fino al 30 settembre 2028, conformemente alle disposizioni transitorie previste nelle pertinenti misure restrittive adottate dal Consiglio¹. Per garantire una diversificazione progressiva e costante, tali importazioni sono limitate da contingenti i cui volumi diminuiscono di anno in anno.

Nel ricordare il quadro istituzionale applicabile alle misure restrittive, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che le misure restrittive adottate dal Consiglio in questo ambito pongono le basi per una progressiva eliminazione completa delle restanti importazioni di prodotti siderurgici russi, in particolare le bramme di acciaio, entro il 30 settembre 2028."

¹ **Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.**

DICHIARAZIONE COMUNE DI ESTONIA, LETTONIA E LITUANIA

"L'Estonia, la Lettonia e la Lituania desiderano esprimere preoccupazione per il fatto che gli interessi dei paesi candidati all'adesione che si trovano ad affrontare una situazione eccezionale e immediata in termini di sicurezza, come l'Ucraina, non siano sufficientemente presi in considerazione nel regolamento. L'Ucraina avrebbe dovuto essere esentata dall'ambito di applicazione del regolamento, in linea con l'attuale salvaguardia sull'acciaio prevista dal regolamento (UE) 2025/1153 che sospende alcune disposizioni per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina. Nell'assegnazione dei contingenti specifici per paese è importante tenere debitamente conto della situazione in Ucraina, sia ora che nel futuro processo di revisione del regolamento.

L'industria siderurgica rimane una notevole fonte di reddito per l'Ucraina: mantenere l'accesso ai mercati dell'UE contribuisce a sostenere la base industriale dell'Ucraina in un contesto di guerra su vasta scala. L'economia ucraina ha sofferto pesantemente a causa della guerra: nonostante molti impianti di produzione dell'acciaio siano stati distrutti, danneggiati o occupati, il settore rimane fondamentale per mantenere l'attività economica, preservare i posti di lavoro e garantire che l'Ucraina mantenga la capacità di ricostruirsi e di integrarsi pienamente nell'economia europea in futuro. Fornendo ora un sostegno all'Ucraina, l'UE contribuisce a salvaguardarne la capacità, non solo di fornire beni, ma anche di ricostruire le sue infrastrutture, sostenere l'occupazione ed evitare un collasso economico massiccio o sfollamenti di massa.

Quando nel 2022 è stata introdotta la prima esenzione, l'obiettivo era quello di mantenere a galla un'economia in grave contrazione: a causa delle condizioni di guerra, l'economia ucraina subiva una drastica flessione e le rotte di esportazione tradizionali erano interrotte. Nel giugno 2025 l'UE ha prorogato la sospensione delle misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici ucraini per altri tre anni, ribadendo la necessità di continuare a fornire sostegno.

Una maggiore integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche attraverso regimi preferenziali, giova agli interessi strategici a lungo termine dell'Unione. Rafforza i legami economici, ancora più saldamente l'Ucraina alle reti commerciali e alle catene di approvvigionamento europee e riduce la sua dipendenza dai mercati di paesi terzi. Ciò contribuisce direttamente agli sforzi europei di stabilità, di ricostruzione e di integrazione a lungo termine dell'Ucraina nell'UE sul piano politico, economico e della sicurezza.

Accordare concessioni all'Ucraina, in particolare la sospensione dei dazi e delle misure di salvaguardia su importazioni essenziali come l'acciaio, non rappresenta solo un gesto di buona volontà, ma una decisione economica strategicamente valida per l'UE nell'attuale contesto geopolitico. Contribuisce a mantenere l'economia ucraina vitale in condizioni di guerra, a sostenere capacità industriali fondamentali, a promuovere una maggiore integrazione economica e a facilitare la ricostruzione e invia un messaggio politico forte e inequivocabile di sostegno e solidarietà europei."

DICHIARAZIONE COMUNE DI SVEZIA, LETTONIA, LITUANIA, FINLANDIA, ESTONIA E DANIMARCA

"L'industria siderurgica è importante per l'Europa. Costituisce una componente significativa delle principali catene del valore e della resilienza dell'Unione. È pertanto essenziale creare le condizioni affinché l'industria siderurgica europea rimanga competitiva, anche alla luce delle sfide poste dalla sovracapacità globale.

Al tempo stesso, è importante garantire che il regolamento non pregiudichi indebitamente la competitività delle industrie utilizzatrici a valle. La proposta si è evoluta in una direzione più equilibrata per quanto riguarda la considerazione degli interessi sia delle industrie produttrici che delle industrie utilizzatrici a valle, sebbene sarebbero stati auspicabili ulteriori passi in questa direzione. Rimane fondamentale che nell'attuazione della misura e nei futuri riesami si prenda ulteriormente in considerazione l'importanza di raggiungere tale equilibrio sulla base di dati concreti.

La misura purtroppo avrà anche effetti negativi sui nostri partner di libero scambio. È pertanto essenziale un impegno costruttivo, al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili. Nell'assegnazione dei contingenti specifici per paese è importante tenere debitamente conto della situazione in Ucraina. La dichiarazione comune sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia è accolta con favore ed è importante garantire il conseguimento dei suoi obiettivi."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A":

Direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria attribuisce una fondamentale importanza alla chiara ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, stabilita dai trattati. Il principio di attribuzione, sancito dall'articolo 5 TUE, rimane la pietra angolare su cui poggia l'ordinamento giuridico dell'UE e deve essere pienamente rispettato negli atti sia legislativi che non legislativi. L'Ungheria sottolinea che nulla nella direttiva in oggetto può essere interpretato nel senso che essa stabilisce un precedente che incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri andando oltre quanto attribuito all'Unione europea dai trattati, né può pregiudicare la valutazione riguardo alla competenza o meno dell'Unione ad agire in un determinato settore. La ripartizione delle competenze deve essere sempre determinata rigorosamente sulla base dei trattati. Qualsiasi interpretazione della direttiva in oggetto che suggerisca un ampliamento delle competenze dell'Unione oltre quanto attribuito dagli Stati membri nei trattati sarebbe inaccettabile.

Ricordiamo che l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come valore e diritto fondamentale. Inoltre gli articoli 10 e 19 TFUE, unitamente all'articolo 21 della Carta, individuano, tra gli altri, il "sesso" come specifico motivo di discriminazione, che è vietata. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso nella direttiva in oggetto."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"La materia dello "stato e capacità delle persone" rientra nelle competenze esclusive degli Stati Membri e, per l'effetto, all'Unione europea non è attribuita una competenza legislativa su di essa (art. 5 TUE). Ne consegue che il concetto di "genere" delle persone rientra nelle competenze esclusive dell'Italia: l'UE non può né definirlo, né regolarlo. Il concetto di "gender identity", pertanto, sarà interpretato in conformità al diritto nazionale che distingue il genere in base al sesso biologico (maschile o femminile) e così il relativo diritto all'identità.

Per gli stessi motivi, il termine "intersectional discrimination" verrà interpretato, in coerenza con il diritto nazionale, in termini di "discriminazione multipla".

L'Italia riconosce nel proprio ordinamento la possibilità per le donne di accedere all'interruzione della gravidanza. La questione oggetto dell'odierna dichiarazione non è, quindi, di "merito" ma di "metodo". Questa materia, infatti, è una competenza esclusiva degli Stati Membri e, pertanto, l'Italia deplora che una simile menzione sia stata inserita in un atto legislativo dell'Unione in mancanza di attribuzione di competenza e senza base giuridica."

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Malta accoglie con favore tutti gli sforzi che rafforzano ulteriormente i diritti delle vittime. A tale riguardo Malta accoglie complessivamente con favore il pacchetto di compromesso. Mantiene tuttavia la sua obiezione al riferimento all'aborto nei considerando.

Il riferimento all'aborto pregiudica la competenza nazionale degli Stati membri in relazione all'assistenza sanitaria e ai rispettivi sistemi nazionali di assistenza sanitaria, e tale sconfinamento costituisce nientemeno che una violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Inoltre i colegislatori non hanno concordato disposizioni operative che illustrino nel dettaglio i trattamenti specifici per le vittime di violenza sessuale, compreso, tra gli altri, l'aborto.

Lo scopo dei considerando è motivare in modo conciso le norme essenziali dell'articolo². Il riferimento nel considerando è quindi inteso a integrare e orientare l'interpretazione della disposizione pertinente in merito all'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi.

I considerando sono la parte dell'atto in cui le istituzioni devono dimostrare di aver agito entro i limiti delle rispettive competenze come pure che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e che l'azione dell'Unione si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati. I considerando sono quindi essenziali per la validità di un atto, fatto costantemente confermato dalla CGUE. Il considerando in questione, pertanto, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 296 TFUE.

Ciò potrebbe comportare la creazione di un precedente che suggerisce che gli Stati membri sarebbero soggetti alla valutazione della Commissione in merito all'attuazione della disposizione giuridica nazionale pertinente che rende il diritto all'aborto giuridicamente accessibile.

Malta pertanto si astiene, nonostante sia interamente esentata dall'obbligo di recepire e attuare la legislazione dell'UE in materia di aborto in virtù del protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Malta³."

² Orientamento 10 della guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea.

³ https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_7/sign/ita

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Repubblica slovacca prende atto del testo di compromesso finale della direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La Repubblica slovacca mantiene il suo pieno impegno a favore del rafforzamento dei diritti, del sostegno e della protezione delle vittime di reato e della lotta contro tutte le forme di violenza e di discriminazione. A tale riguardo, la Repubblica slovacca desidera rammentare la sua posizione in merito all'inclusione del termine "identità di genere" negli articoli 22 e 23 della direttiva.

L'articolo 12 della Costituzione della Repubblica slovacca vieta la discriminazione e garantisce pari diritti a tutte le persone. Pur restando pienamente impegnata a favore della protezione di tutte le vittime senza discriminazioni, la Repubblica slovacca non ritiene necessario menzionare specificamente o mettere in risalto il concetto di "identità di genere", dato che la protezione prevista dalla direttiva si applica equamente a tutte le vittime.

La Repubblica slovacca rammenta altresì che, a norma dell'articolo 52 bis della Costituzione della Repubblica slovacca (Atto costituzionale n. 255/2025 Racc.), il quadro costituzionale slovacco riconosce il sesso determinato biologicamente di uomo e donna. A seguito delle modifiche della Costituzione adottate nel 2025, l'ordinamento giuridico slovacco riconosce la realtà biologica oggettiva quale unico fattore determinante per la qualificazione giuridica a livello dello Stato. La Repubblica slovacca ricorda che la direttiva non stabilisce una definizione autonoma di tale concetto a norma del diritto dell'UE, e che la sua attuazione rimane competenza degli Stati membri. Pertanto, l'interpretazione e l'applicazione del termine "identità di genere" avverrà in conformità dell'ordinamento giuridico e della legislazione nazionale della Repubblica slovacca.

Inoltre, per quanto riguarda il considerando 13 e il riferimento ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, la Repubblica slovacca ricorda che l'Unione europea non ha una competenza generale nel settore della politica in materia di assistenza sanitaria. Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, la definizione della politica sanitaria e l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari rimangono di competenza degli Stati membri.

La Repubblica slovacca intende pertanto le pertinenti disposizioni della direttiva nel senso che rispettano pienamente le competenze degli Stati membri e non creano alcun nuovo obbligo oltre quanto previsto a norma dei trattati e dei quadri costituzionali nazionali. Alla luce di quanto precede, la Repubblica slovacca si astiene dalla votazione pur rimanendo pienamente impegnata a favore della tutela dei diritti delle vittime."

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Il Portogallo accoglie con favore tutti gli sforzi volti a rafforzare ulteriormente i diritti delle vittime. A tale riguardo il Portogallo sostiene, in linea di massima, il pacchetto di compromesso.

Mantiene tuttavia la sua obiezione al riferimento all'aborto nel considerando. Tale riferimento costituisce un'ingerenza nella competenza nazionale degli Stati membri nonché uno sconfinamento, in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Inoltre i colegislatori non hanno concordato disposizioni operative che illustrino nel dettaglio i trattamenti specifici per le vittime di violenza sessuale, compreso, tra gli altri, l'aborto. In base all'orientamento 10 della guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea, *i "considerando" motivano in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato.* Inoltre, i considerando non dovrebbero contenere disposizioni prive di carattere normativo, come auspici o dichiarazioni politiche.

I considerando costituiscono la sezione di un atto giuridico in cui le istituzioni devono dimostrare di aver agito nell'ambito delle proprie competenze come pure che gli obiettivi perseguiti non possono essere adeguatamente conseguiti dai singoli Stati membri e che l'azione a livello dell'Unione resta limitata a quanto necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati. In tale contesto, l'inclusione del suddetto riferimento nel considerando 13 stabilisce un precedente indesiderato e ingiustificabile."
